



Luglio 2026

flash infopaper

Compliance & Risk Management

compliance normativa | anticorruzione

privacy | giurisprudenza

► Compliance normativa

- Titolari effettivi, trust e mandati fiduciari: i chiarimenti della Corte di Giustizia UE
- D.Lgs. n. 47/2026: riforma dell'Organo di Controllo delle Società

► Anticorruzione

- Immodificabilità dell'offerta e rimodulazione dei costi della manodopera
- Sponsorizzazioni attive e impiego di risorse pubbliche: profili di trasparenza, motivazione e selezione del contraente

► Privacy

- Data breach nel settore sanitario: accertamento dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza e responsabilità del titolare
- L'impiego dell'AI per la sentiment analysis in ambito lavorativo: profili di incompatibilità con la disciplina sulla protezione dei dati personali

► Giurisprudenza

- Spedizione transfrontaliera di rifiuti: la Cassazione ribadisce la nozione oggettiva di rifiuto (Cass. pen., Sez. III, Sent., 04/05/2026, n. 15931)
- Infortunio del lavoratore autonomo: quando l'ingerenza del Committente lo espone alla responsabilità per i delitti di lesioni personali colpose (Corte di Cassazione - IV Sez. Penale - sentenza 8 maggio 2026 n. 16549/2026)





Titolari effettivi, trust e mandati fiduciari: i chiarimenti della Corte di Giustizia UE

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 maggio 2026 rappresenta un passaggio significativo nel percorso di attuazione del Registro dei titolari effettivi in Italia. La pronuncia, resa nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24 a seguito del rinvio pregiudiziale sollevato dal Consiglio di Stato, ha confermato la conformità delle disposizioni della IV Direttiva antiriciclaggio (in particolare, art. 31 Dir. UE 2015/849) e della disciplina di attuazione italiana (i.e. d.lgs. 231/2007, D.M. n. 55/2022) in materia di trasparenza della titolarità effettiva rispetto al diritto dell'Unione Europea (ad es. artt. 114 e 228, co. 3 TFUE, artt. 7 e 8 della Carta di Nizza, art. 8 della CEDU).

Nell'ambito del giudizio principale instaurato dinanzi al TAR Lazio, talune società fiduciarie avevano contestato l'inclusione dei mandati fiduciari tra gli "istituti giuridici affini" ai trust - con riferimento ai quali la disciplina italiana obbliga a dare informazioni in ordine alla titolarità effettiva - ritenendo che la Direttiva lasciasse agli Stati membri un'eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza e di iscrizione nel Registro dei titolari effettivi, con conseguente contrasto con il principio europeo della certezza del diritto. Inoltre, veniva contestata la conformità con il diritto UE della previsione secondo cui chiunque possa "dimostrare un legittimo interesse", senza la delimitazione di tale nozione, possa richiedere l'accesso al registro dei titolari effettivi. Infine, veniva contestata la disciplina italiana che conferisce ad un organo amministrativo non giurisdizionale (i.e. Camera di commercio territoriale) il potere di esprimersi sull'accesso, prevedendo solo in una fase successiva il diritto ad un ricorso giurisdizionale da parte del titolare effettivo.

A fronte del rigetto del ricorso, le società adivano il Consiglio di Stato, che sollevava rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

Rispetto alla qualifica delle "società fiduciarie" come "istituti giuridici affini" ai trust, e quindi, assoggettate all'obbligo di ostensione, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto la disciplina conforme ai principi UE, in quanto le stesse presentano caratteristiche strutturali e funzionali analoghe ai trust. In particolare, tali forme societarie consentono di separare il titolare effettivo dalla persona cui i beni sono affidati, creando un effetto di schermatura dell'identità del beneficiario effettivo. Per tale motivo, i mandati fiduciari devono essere assoggettati agli obblighi di trasparenza previsti dalla Direttiva, anche quando non comportano il trasferimento della proprietà dei beni.

In riferimento all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, secondo la Corte, la possibilità di accesso da parte di soggetti che dimostrino un legittimo interesse è compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta di Nizza, poiché tale previsione risponde all'obiettivo di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, le autorità competenti devono interpretare la nozione di "legittimo interesse" garantendo un giusto equilibrio tra l'interesse pubblico alla trasparenza e la tutela della vita privata e dei dati personali, evitando sia il diniego sistematico sia l'accoglimento automatico delle richieste di accesso.

Infine, la Corte ha confermato la possibilità di attribuire alle Camere di Commercio la competenza a valutare le richieste di deroga all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. Ha però precisato che, qualora la deroga sia negata, il titolare effettivo deve poter beneficiare anche di una tutela giurisdizionale provvisoria. Ne consegue che la normativa italiana dovrà essere adeguata, prevedendo strumenti di tutela preventiva oltre al ricorso giurisdizionale successivo.

Fonte: Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE - 21 maggio 2026



D.Lgs. n. 47/2026: riforma dell'Organo di Controllo delle Società

Il D.Lgs. n. 47/2026, in vigore dal 29 aprile 2026, c.d. decreto di attuazione della Legge Capitali, ha - tra il resto - operato una profonda revisione delle norme riguardanti il collegio sindacale (e più in generale l'organo di controllo), in un'ottica di maggiore trasparenza, rappresentatività e incisività nell'attività di vigilanza.

In particolare, l'art. 9 (Modifiche al Codice Civile), modifica l'art. 2380 cod. civ. (Sistemi di amministrazione e controllo) prevedendo la possibilità di adottare - indifferentemente - il sistema tradizionale, il modello dualistico o quello monistico, con una disciplina autonoma per i tre modelli.

Inoltre, il Decreto prevede una serie di disposizioni unitarie per la disciplina degli organi di controllo, che si applica ai sistemi di Governance menzionati.

Di particolare interesse risulta l'art. 2396-quinquies, che delinea i doveri dell'organo di controllo, che deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul funzionamento dell'assetto organizzativo, delle norme amministrative e contabili, compresi il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

In sede di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, l'organo di controllo deve riferire sui fatti censurabili e omissioni rilevate.

L'art. 2396-sexies cod. civ., invece, disciplina i poteri dell'organo di controllo: esso può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché convocare l'Assemblea qualora rilevi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Inoltre, l'Organo può chiedere agli amministratori notizie, ad esempio sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate.

In definitiva, il Decreto esplicita gli obblighi di controllo dell'Organo di Controllo, che devono esplicitarsi attraverso una vigilanza più proattiva e incisiva, anche attraverso un maggiore coordinamento con gli altri organi preposti alla gestione dei rischi (tra cui sicuramente rientra l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001).

Fonte: D.Lgs. n. 47/2026



Immodificabilità dell'offerta e rimodulazione dei costi della manodopera

Con delibera n. 161 del 6 maggio 2026, l'ANAC si è occupata del tema della rimodulazione del costo della manodopera da parte dell'operatore economico aggiudicatario e della conseguente modifica dell'offerta.

Nel dettaglio, la vicenda trae origine da un'istanza presentata da altro operatore economico partecipante alla procedura ad evidenza pubblica, con la quale veniva contestata la correttezza dell'adeguamento della stazione appaltante alla precedente delibera ANAC n. 515 del 22 dicembre 2025.

Invero, con la delibera citata, l'Autorità aveva ordinato alla stazione appaltante di richiedere all'aggiudicatario di giustificare i costi della manodopera, al fine di valutare l'offerta nell'ambito della propria discrezionalità tecnica. Con la prima delibera di ANAC era stata infatti ritenuta critica l'assenza di copertura dei costi del capocantiere che, stante le peculiarità operative, non poteva essere ricompreso tra le spese generali.

A seguito della richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario aveva aggiunto, oltre alle figure di un operaio specializzato, di due operai qualificati e due operai comuni, la figura del capocantiere/operaio specializzato, rimodulando altresì l'impatto orario delle maestranze già previste.

A fronte della contestazione, da parte dell'operatore economico non aggiudicatario, circa la rimodulazione dei costi e il monte ore del capocantiere giudicato esiguo, ANAC ha chiarito quanto segue.

In primo luogo, il costo complessivo della manodopera è rimasto invariato e il monte ore delle maestranze già previsto nell'offerta non risulta caratterizzato da errori di calcolo.

Inoltre, ANAC chiarisce che la stazione appaltante, nella valutazione del rinnovo delle giustificazioni dei costi della manodopera, ha una discrezionalità tecnica che, come chiarito dal Consiglio di Stato *“sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti”*.

L'Autorità specifica altresì che l'operatore economico avrebbe correttamente inserito nelle giustificazioni tutte le figure operative, così come individuate nell'originaria formulazione dell'offerta, incluso al capocantiere. Il monte ore esiguo al capocantiere, peraltro, non è indice di una pretestuosa rimodulazione dei costi, afferendo invece ad una suddivisione dell'attività che non deve essere necessariamente distribuita in maniera uniforme nel tempo.

Infine, richiamando giurisprudenza consolidata, ANAC evidenzia che possono essere accolte modifiche delle giustificazioni delle singole voci di costo per rimediare a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l'entità iniziale dell'offerta economica. Inoltre, aggiustamenti e compensazioni tra voci di costo sono consentiti, purché rimanga affidabile per l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto e che le modifiche non portino a un'offerta completamente diversa da quella iniziale.

Di conseguenza, ANAC ha rigettato l'istanza, non avendo rilevato alcuna irrazionalità, illogicità o altra figura patologica, non rinvenendosi, peraltro, alcuno scostamento significativo nell'adeguamento alla delibera n. 515/2025.

Fonte: Delibera ANAC n. 161 del 6 maggio 2026



Sponsorizzazioni attive e impiego di risorse pubbliche: profili di trasparenza, motivazione e selezione del contraente

Con la delibera n. 208 del 6 maggio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta in materia di sponsorizzazioni c.d. “attive”, esaminando le modalità con cui enti pubblici e società a partecipazione pubblica sostengono economicamente eventi e iniziative promozionali, assumendo il ruolo di sponsor.

L’intervento, nell’ambito dell’attività di vigilanza dell’Autorità, ha riguardato l’analisi di 43 contratti stipulati tra il 2021 e il 2024 da un’agenzia nazionale di promozione turistica, società *in house* del Ministero del Turismo, per il finanziamento di manifestazioni sportive, culturali e fieristiche. Dall’istruttoria è emersa l’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), mediante il ricorso ad affidamenti diretti o a procedure negoziate con un unico operatore, individuato nell’organizzatore dell’evento, nonché il rinnovo, nel corso degli anni, della *partnership* con il medesimo *sponsee*. In diversi casi, inoltre, alle attività di sponsorizzazione risultavano associati servizi ulteriori, quali campagne promozionali, allestimenti, servizi organizzativi e altre prestazioni accessorie.

Secondo quanto rappresentato dall’Autorità, la sponsorizzazione attiva è qualificabile come un contratto atipico volto a garantire il sostegno economico di iniziative ritenute funzionali al perseguimento di finalità pubbliche, mediante l’apporto di contributi finanziari, beni o servizi. Tale inquadramento è stato confermato sistematicamente dalla giurisprudenza amministrativa, che ha escluso la riconducibilità della sponsorizzazione attiva alle tradizionali figure contrattuali, evidenziando le difficoltà di sussunzione nell’ambito dell’appalto di servizi, del contratto d’opera, del contratto associativo, del contratto di locazione, di vendita o di mandato (Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 4034 del 31/07/2013). Il contratto di sponsorizzazione presenta, difatti, una componente di aleatorietà, in quanto lo *sponsee* non assume un’obbligazione di risultato in termini di ritorno di immagine, bensì si obbliga solamente a consentire l’associazione del proprio nome o marchio a quello dello sponsor, configurandosi così un’obbligazione di soli mezzi. Inoltre, lo *sponsee* opera in un ambito distinto rispetto all’attività promozionale di interesse dello sponsor.

Pur non integrando un appalto in senso stretto, al pari di qualsiasi contratto atipico che prevede l’esborso di denaro pubblico, il contratto di sponsorizzazione attiva deve rispettare i principi generali che regolano l’azione della pubblica amministrazione previsti dagli art. 97 Cost., 3 del R.D. n. 2440/1923, 1, 3 e 12 della Legge n. 241/1990, tra cui trasparenza, imparzialità, pubblicità e obbligo di adeguata motivazione. In tale prospettiva, la scelta dell’evento da sostenere non può essere fondata esclusivamente sull’esistenza di diritti di esclusiva in capo all’organizzatore, ma deve essere supportata da una valutazione che dimostri la maggiore idoneità dell’iniziativa rispetto ad altre potenzialmente in grado di perseguire i medesimi obiettivi pubblici. A tal fine, viene valorizzato il ricorso ad avvisi di manifestazione di interesse e a valutazioni comparative, strumenti idonei a garantire maggiore trasparenza nella selezione degli eventi e degli operatori coinvolti.

Con riferimento, poi, ai contratti di sponsorizzazione che comprendono prestazioni ulteriori, quali allestimenti, attività promozionali, servizi di supporto, catering o fornitura di materiali, l’Autorità ha evidenziato che possono trovare applicazione, in presenza dei relativi presupposti, le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici. In tali casi, risulta invero necessario adottare adeguate misure di garanzia, tra cui il ricorso a procedure selettive e a criteri oggettivi per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche. Sul piano operativo, l’Autorità indica, inoltre, l’importanza di programmare le *partnership* su base pluriennale, così da determinare correttamente il valore complessivo degli affidamenti ed evitare fenomeni di artificioso frazionamento della spesa. A ciò si affianca l’opportunità di adottare specifici regolamenti interni e di pubblicare, in un’apposita sezione del sito istituzionale, la documentazione relativa ai contratti di sponsorizzazione. Nella definizione delle clausole contrattuali, l’Autorità suggerisce, infine, di valutare, ove sussistano i necessari presupposti tecnici ed economici, l’affidamento separato dei servizi accessori connessi alla partecipazione agli eventi (quali catering, fornitura di gadget, personale di supporto, etc.), mediante procedure di aggiudicazione dedicate.

Fonte: Delibera ANAC n. 208 del 6 maggio 2026



Data breach nel settore sanitario: accertamento dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza e responsabilità del titolare

Il Garante per la protezione dei dati personali - con provvedimento n. 310 del 29 aprile 2026 - ha dichiarato l'illiceità del trattamento e disposto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, accertando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 del Regolamento in relazione a una violazione di dati personali verificatasi a seguito di un attacco informatico di tipo *ransomware* ai sistemi informativi di una Azienda sanitaria locale. L'evento ha rappresentato un caso emblematico di rischio sistemico, in ragione sia della natura dei dati trattati sia della scala dell'incidente, comportando la compromissione di infrastrutture critiche e l'esfiltrazione di una quantità estremamente significativa di informazioni personali, pari a circa 600 GB, relative a oltre 95.000 interessati.

L'analisi condotta dall'Autorità ha evidenziato come l'attacco si sia sviluppato attraverso una concatenazione di fasi tipica delle minacce avanzate, comprendente l'accesso iniziale ai sistemi mediante credenziali compromesse, l'elevazione dei privilegi e il conseguente movimento laterale all'interno della rete aziendale, fino al completamento della cifratura dei sistemi e alla sottrazione dei dati. Tali elementi, sebbene riconducibili a uno scenario di sofisticazione tecnica elevata, non sono stati ritenuti dal Garante idonei a escludere la responsabilità del titolare del trattamento, il quale è stato invece ritenuto gravemente carente sotto il profilo dell'adozione di misure di sicurezza adeguate.

In particolare, l'Autorità ha rilevato una pluralità di criticità strutturali nel sistema di protezione adottato, tra cui l'assenza di autenticazione multifattore per gli accessi da remoto, una gestione inadeguata delle credenziali di utenti privilegiati, la presenza diffusa di sistemi operativi e applicativi obsoleti e non più supportati, nonché una segmentazione della rete insufficiente a impedire la propagazione delle intrusioni. Tali lacune hanno reso possibile non solo l'accesso iniziale da parte degli attaccanti, ma anche la successiva compromissione trasversale dei sistemi aziendali.

Elemento particolarmente significativo, ai fini della valutazione giuridica, è stato rappresentato dall'incapacità del sistema di monitoraggio e rilevazione degli incidenti di sicurezza di individuare tempestivamente l'attacco. Il sistema SIEM in uso non ha infatti generato *alert*, in quanto gli accessi abusivi risultavano formalmente legittimi, essendo effettuati mediante credenziali valide. Tale circostanza ha evidenziato una lacuna fondamentale nella progettazione delle misure di sicurezza, le quali non risultavano idonee a rilevare anomalie comportamentali o schemi di accesso sospetti, dimostrando una visione meramente formale della sicurezza, non adeguata al contesto attuale delle minacce informatiche. Sotto il profilo normativo, il Garante ha accertato la violazione del principio di integrità e riservatezza di cui all'art. 5, par. 1, lett. f) GDPR, secondo cui i dati personali devono essere trattati in modo tale da garantire un'adeguata sicurezza, nonché degli obblighi di cui all'art. 32 GDPR, che impongono al titolare del trattamento di adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. In tale contesto, l'Autorità ha sottolineato come la valutazione dell'adeguatezza debba essere necessariamente parametrata alla natura dei dati trattati, al volume degli stessi, al contesto operativo e alla probabilità e gravità dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Il provvedimento evidenzia dunque come, in presenza di trattamenti su larga scala e con dati ad alta sensibilità, quali quelli sanitari, il livello di diligenza richiesto al titolare sia particolarmente elevato e richieda un costante aggiornamento delle misure di sicurezza, in linea con l'evoluzione delle minacce informatiche e dello stato dell'arte tecnologico.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 310 del 29 aprile 2026.



L'impiego dell'AI per la sentiment analysis in ambito lavorativo: profili di incompatibilità con la disciplina sulla protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 342 del 14 maggio 2026, ha adottato un avvertimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. a) GDPR nei confronti di una società (di seguito anche solo «la Società»), accertando la sussistenza di profili di incompatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione all'impiego di un sistema di intelligenza artificiale basato su tecniche di *sentiment analysis* per il monitoraggio del benessere psicologico dei lavoratori in ambito aziendale.

Il sistema esaminato dell'Autorità analizza automaticamente i contenuti testuali dei messaggi scambiati dai lavoratori su piattaforme di messaggistica aziendale, con l'obiettivo di individuare indicatori di stress e di benessere psicologico. Attraverso tecniche di *sentiment analysis*, genera inferenze sulla sfera emotiva degli interessati e produce output di natura sia individuale - restituiti direttamente agli utenti - sia aggregata, potenzialmente accessibili al datore di lavoro.

Sotto il profilo della qualificazione dei dati trattati, il Garante ha rilevato che il sistema, pur operando a partire da informazioni apparentemente ordinarie, è in grado di produrre conclusioni relative alla sfera più intima dell'individuo - lo stato di stress, il benessere psicologico, l'equilibrio emotivo -, riconducibili alla categoria dei dati particolari di cui all'art. 9 GDPR, in quanto idonee a rivelare aspetti della salute mentale degli interessati.

Con riguardo alla compatibilità del trattamento con il contesto lavorativo, l'Autorità ha escluso che i dati relativi allo stato emotivo o psicologico dei lavoratori possano essere considerati pertinenti rispetto alle finalità del rapporto di lavoro. La loro accessibilità da parte del datore di lavoro si pone in contrasto con i principi di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c) GDPR) e di liceità e correttezza (art. 5, par. 1, lett. a) GDPR). Il Garante ha, altresì, richiamato l'art. 113 del Codice Privacy e le disposizioni dello Statuto dei lavoratori, che impongono al datore di lavoro limiti stringenti all'acquisizione di informazioni eccedenti l'attività lavorativa; in tale prospettiva, le informazioni relative alla sfera emotiva del lavoratore risultano non pertinenti e, in quanto tali, sottratte alla disponibilità del datore di lavoro.

Il provvedimento assume, altresì, particolare rilievo per il richiamo espresso al Regolamento (UE) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale, che vieta l'utilizzo di sistemi di IA per inferire le emozioni delle persone nel contesto lavorativo. Tale richiamo evidenzia una crescente integrazione tra la disciplina della protezione dei dati personali e quella della regolazione dei sistemi di intelligenza artificiale.

All'esito del procedimento, pur in assenza di evidenze di trattamenti illeciti già posti in essere, il Garante ha ritenuto sussistente un rischio elevato di violazioni future e ha adottato il provvedimento di avvertimento nei confronti della Società, volto a richiamare il titolare al rispetto della normativa vigente e a prevenire la realizzazione di trattamenti incompatibili con i principi del GDPR.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n. 342 del 14 maggio 2026.



Spedizione transfrontaliera di rifiuti: la Cassazione ribadisce la nozione oggettiva di rifiuto (Cass. pen., Sez. III, Sent., 04/05/2026, n. 15931)

Con la sentenza n. 15931 del 4 maggio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, ha ribadito i principi in materia di qualificazione dei rifiuti e spedizione transfrontaliera, confermando a carico del ricorrente la condanna per i reati di cui agli artt. 256, comma 1, lett. a) e b), e 259 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il caso trae origine dal sequestro, presso l'Ufficio delle Dogane di Pescara, di un camion carico di mobili, pneumatici, RAEE ed elettrodomestici. La dichiarazione di esportazione indicava 180 pezzi di mobilio, descrizione rivelatasi inconferente rispetto al contenuto effettivo del carico. Il Tribunale di Pescara e, successivamente, la Corte d'Appello de L'Aquila avevano condannato il ricorrente alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 3.300,00 di ammenda.

Avverso tale provvedimento, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

La pronuncia offre importanti chiarimenti sui seguenti profili.

In primo luogo, la qualifica di rifiuto (ex art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui sono rifiuti le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi) deve essere dedotta da dati obiettivi: eterogeneità dei materiali, non rispondente a ragionevoli criteri merceologici, condizioni di detenzione e modalità di dismissione. È irrilevante la valutazione soggettiva del detentore circa l'utilità o il valore economico residuo dei beni, ivi compreso il fatto che il bene sia ancora cedibile a titolo oneroso, poiché tale circostanza non esclude comunque la natura di rifiuto (cfr. Sez. 3, n. 3299 del 19/07/2017, Masi; Sez. 3, n. 5442 del 15/12/2016, Zantonello).

Nel caso di specie, la natura di rifiuti dei beni sequestrati è stata desunta dai giudici di merito sulla base di plurimi elementi fattuali concordanti: la dichiarazione di esportazione, indicante 180 pezzi di mobilio, risultata inconferente rispetto al reale contenuto del carico; il fatto che il camion fosse stipato "a tappo", con gli oggetti caricati alla rinfusa (ad eccezione delle luci a LED); l'incongruità del prezzo dichiarato per gli pneumatici (200 Euro per 330 pezzi); l'assenza di qualsiasi documento di trasporto a corredo dei RAEE e degli elettrodomestici.

La decisione si allinea al principio, richiamato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui la definizione di rifiuto va interpretata in modo ampio e non restrittivo, alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione, con conseguente esclusione di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza di utilità dei materiali per il detentore.

Fonte: Cass. pen., Sez. III, Sent., 04/05/2026, n. 15931



Infortunio del lavoratore autonomo: quando l'ingerenza del Committente lo espone alla responsabilità per i delitti di lesioni personali colpose (Corte di Cassazione - IV Sez. Penale - sentenza 8 maggio 2026 n. 16549/2026)

Nell'ipotesi di commissione del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità del committente, in caso di infortunio occorso a un lavoratore autonomo, può configurarsi sia in relazione all'omessa verifica dell'idoneità tecnico-professionale del soggetto cui sono stati affidati i lavori, sia in presenza di un'ingerenza del committente nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto o del contratto d'opera.

Tale principio è stato ribadito dalla sentenza n. 16549 dell'8 maggio 2026 della Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, secondo cui *«perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con conseguente esclusione della responsabilità del garante, è necessario che quest'ultimo abbia previamente adottato tutte le cautele finalizzate proprio a governare il rischio derivante da condotte imprudenti del lavoratore»*.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 16 ottobre 2025, aveva confermato la decisione del Tribunale di Roma, che aveva condannato il titolare della ditta affidataria dei lavori di ristrutturazione di un bagno all'interno di un appartamento per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche, in danno di un lavoratore autonomo subappaltatore. Nel dettaglio, l'infortunio si era verificato a seguito della caduta del lavoratore da una scala a libretto, ritenuta inidonea allo svolgimento di attività da svolgere in altezza messa a disposizione dal titolare della ditta affidataria.

La difesa ha proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi, tutti rigettati. In particolare, è stata contestata la sussistenza della responsabilità dell'imputato, evidenziando che questi non rivestiva la qualifica di datore di lavoro dell'infortunato, ma esclusivamente quella di titolare della ditta appaltatrice. È stato inoltre sostenuto che l'affidatario non fosse gravato da un obbligo di vigilanza sull'operato del lavoratore autonomo, soprattutto in considerazione del fatto che quest'ultimo operava autonomamente all'interno del cantiere. Secondo la difesa, gli obblighi gravanti sull'affidatario si sarebbero limitati all'informazione circa i rischi ambientali preesistenti e le misure necessarie per la loro eliminazione o riduzione. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, la difesa ha altresì sostenuto che l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato come il lavoratore, al momento dell'infortunio, stesse utilizzando la scala in modo improprio, sedendosi a cavalcioni sulla stessa, in violazione dell'obbligo di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro ex art. 20 D.lgs. 81/2008. Tale condotta, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe integrato un comportamento abnorme, idoneo ad attivare un rischio eccentrico rispetto all'area di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia, con conseguente interruzione del nesso causale.

La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le valutazioni espresse dai giudici di merito, ribadendo che, a prescindere dalla qualificazione del rapporto intercorrente tra il ricorrente e la persona offesa (i.e. subappalto), la responsabilità dell'affidatario va individuata nell'ingerenza concretamente esercitata nell'esecuzione dei lavori, manifestatasi, nel caso di specie, attraverso la messa a disposizione di attrezzatura, ritenuta inidonea allo svolgimento dell'attività (scala a libretto in luogo di un trabattello, considerando lo stato del pavimento). La Suprema Corte ha, infine, riaffermato il consolidato principio secondo cui la condotta del lavoratore può qualificarsi come abnorme e, pertanto, essere idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta del garante e l'evento lesivo non già per il solo carattere imprevedibile del comportamento, bensì esclusivamente quando essa determini l'attivazione di un rischio eccentrico o esorbitante rispetto all'area di rischio che il garante è chiamato a governare. Nel caso in esame, invece, l'infortunio si è verificato proprio in conseguenza dell'inosservanza, da parte del ricorrente, degli obblighi prevenzionistici posti a suo carico, con particolare riferimento alla fornitura di un'attrezzatura palesemente inidonea allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Fonte: Corte di Cassazione - IV Sez. Penale - sentenza 8 maggio 2026 n. 16549/2026

CONTATTI

BDO Advisory Services S.r.l.

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano

Tel. 02 58 20 10

ras@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

Il Flash Info Paper viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito Risk & Compliance. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 2 luglio 2026.

BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Advisory Services S.r.l. si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Advisory Services S.r.l. - Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

